

DECISIONE DI CONTRARRE EX ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I.

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., DEI SERVIZI ASSICURATIVI D&O RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRETTORI (ECESSO), PER SVILUPPO LAVORO ITALIA SPA DELLA DURATA DI 12 MESI

CIG: B756CFDE62

VISTO l'art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

VISTO l'art. 17 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. il quale prevede che in caso di affidamento diretto la decisione di contrarre "individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";

PRECISATO che, per l'acquisizione del servizio in oggetto, da esperirsi tramite strumento di acquisto, la Stazione Appaltante si avvale della piattaforma di approvvigionamento digitale "Appalti&Contratti" conforme al disposto dell'art. 25 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

VISTO l'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

PRECISATO che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto dall'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

CONSIDERATO che al 30.06.2025 andrà a scadere la polizza assicurativa in oggetto per Sviluppo Lavoro Italia SpA;

VISTE le RDA N. 1100048449 e 11000450 rilasciate dall'Ufficio di Presidenza, con la quale la Stazione Appaltante ha rappresentato la necessità di rinnovare la copertura assicurativa in oggetto, per un periodo di 12 mesi;

CONSIDERATO che alla data di adozione del presente provvedimento per il servizio in oggetto non è attiva o sottoscrivibile nessuna convenzione stipulata da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488;

CONSIDERATO che, qualora nell'arco temporale di durata ed efficacia del contratto sia attivata una Convenzione CONSIP che preveda condizioni più vantaggiose per la Stazione Appaltante rispetto a quelle offerte dall'aggiudicatario, è facoltà della Stazione Appaltante stessa richiedere un adeguamento delle condizioni o recedere insindacabilmente dal contratto;

CONSIDERATO che la Stazione Appaltante ha richiesto al Broker AON S.p.A. (di seguito "Broker") di svolgere un'indagine di mercato per l'individuazione di una nuova compagnia assicurativa cui affidare la polizza D&O Eccesso alle seguenti condizioni:

- Massimale € 10.000.000,00 per sinistro ed in aggregato in eccesso ad € 10.000.000,00 della copertura Primary
- Durata: 12 mesi senza tacito rinnovo con decorrenza 30.06.2025
- Periodo di assicurazione 30.06.2025 – 30.06.2026
- Retroattività al 20.07.2021
- Continuità: 31.12.2021

VISTA la nota tecnica del 10/04/2025 con cui il Broker ha rappresentato l'esito dell'indagine del mercato assicurativo D&O condotta, dalla quale è emerso che per l'Eccesso i mercati interessati hanno previsto una retroattività al 20 luglio 2021 e una continuità alla data di decorrenza del rischio e/o di ordine fermo, mentre soltanto CNA Insurance Company (Europe) S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia e QBE EUROPE SA/NV rappresentanza generale per l'Italia in coassicurazione (50% Cna leader e 50% Qbe come follower), attuali compagnie, hanno previsto una retroattività al 20 luglio 2021 e una continuità al 31 dicembre 2021;

Sviluppo Lavoro Italia SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60
Tel. 06.80244.1 - protocollo@pec.sviluppolavoroitalia.it
www.sviluppolavoroitalia.it

Azionista Unico - Ministero dell'Economia e delle Finanze
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

CONSIDERATO che la retroattività copre eventi accaduti prima della stipula della polizza, purché la richiesta di risarcimento venga presentata dopo la stipula, mentre la continuità, garantisce che un sinistro noto all'assicurato ma non dichiarato al momento del rinnovo sia comunque coperto e che entrambe le clausole sono fondamentali per una copertura completa;

PRECISATO che la continuità è un fattore cruciale per le polizze assicurative di tipo "Claims made" che coprono i sinistri che vengono denunciati durante il periodo di validità della polizza, indipendentemente dal momento in cui si è verificato l'evento che ha generato il sinistro, purché quest'ultimo sia avvenuto dopo la data di retroattività;

CONSIDERATO quanto sopra esposto, risulta fondamentale mantenere la continuità garantendo che le condizioni di copertura rimangano invariate, in quanto il cambio di Assicuratore in fase di rinnovo potrebbe portare a nuove esclusioni o restrizioni nella polizza successiva;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 49, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, il principio di rotazione può essere derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché della qualità della prestazione resa, e pertanto il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;

PRESO ATTO delle motivazioni riportate ai punti precedenti, la Scrivente ha stabilito di affidare la polizza in oggetto a *CNA Insurance Company (Europe) S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia e QBE EUROPE SA/NV rappresentanza generale per l'Italia* in coassicurazione (50% Cna leader e 50% Qbe come follower) che hanno quotato l'Eccesso per un importo pari a € 24.000,00 al netto delle imposte di legge (corrispondente ad € 28.500,00 di premio lordo) per un periodo di 12 mesi con retroattività al 20.07.2021 e continuità 31.12.2021;

CONSIDERATO quanto sopra esposto, la Stazione Appaltante ha richiesto alle compagnie assicurative *CNA Insurance Company (Europe) S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia e QBE EUROPE SA/NV rappresentanza generale per l'Italia* di caricare la documentazione amministrativa a corredo dell'affidamento diretto in questione tramite la piattaforma di e-procurement "Appalti&Contratti";

PRECISATO che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

VISTO che il Contratto Collettivo applicato dalle compagnie assicurative *CNA Insurance Company (Europe) S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia e QBE EUROPE SA/NV rappresentanza generale per l'Italia*, è ANIA Assicurazioni e che quest'ultimo, in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'affidamento, risulta essere adeguato unitamente al costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo risultato congruo;

CONSIDERATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente affidamento non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

CONSIDERATO che in conformità agli accertamenti condotti, *CNA Insurance Company (Europe) S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia e QBE EUROPE SA/NV rappresentanza generale per l'Italia* risultano in possesso dell'autorizzazione dell'IVASS per l'esercizio del ramo assicurativo oggetto dell'affidamento ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i., nonché dei requisiti di carattere generale prescritti dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

PRESO ATTO che il Broker AON SpA ha confermato lo scioglimento delle soggettività e l'attivazione della copertura assicurativa con effetto dalle ore 24:00 del 30.06.2025 per 12 mesi;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale e di interessi, che pregiudicano l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al Responsabile del Provvedimento, firmatario del presente atto, nel rispetto della normativa anticorruzione e del Piano Triennale Anticorruzione aziendale;

Sviluppo Lavoro Italia SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60
Tel. 06.80244.1 - protocollo@pec.sviluppolavoroitalia.it
www.sviluppolavoroitalia.it

Azionista Unico - Ministero dell'Economia e delle Finanze
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

DECIDE

per le motivazioni in premessa, ivi integralmente richiamate

1. di affidare direttamente, in ottemperanza dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., i servizi assicurativi in oggetto, alle Compagnie *CNA Insurance Company (Europe) S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia* P.IVA/C.F. 10540890968 e *QBE EUROPE SA/NV rappresentanza generale per l'Italia* – P.IVA/C.F. 10532190963, in coassicurazione (50% Cna leader e 50% Qbe come follower) per un importo pari a € 24.000,00 al netto delle imposte di legge (corrispondente ad € 28.500,00 di premio lordo) per un periodo di 12 mesi con retroattività al 20/07/2021 e continuità 31/12/2021;
2. che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è Micaela Patrizia Fanelli, Responsabile Linea Acquisti, Gare d'Appalto e Avvisi dell'Area di supporto Approvvigionamenti, Logistica e Servizi interni;
3. che, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il Direttore dell'esecuzione del contratto è Roberto Musella, Responsabile dell'Unità Organizzativa Affari Legali;
4. di demandare al Responsabile Unico del Progetto:
 - a) tutti gli adempimenti derivanti dalla presente decisione anche tramite il supporto dei dipendenti della Stazione Appaltante;
 - b) tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.

Presidente e AD

Paola Nicastro

Sviluppo Lavoro Italia SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60
Tel. 06.80244.1 - protocollo@pec.sviluppolavoroitalia.it
www.sviluppolavoroitalia.it

Azionista Unico - Ministero dell'Economia e delle Finanze
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542